

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 22 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna. (21A00401). Pag. 1

ORDINANZA 22 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto. (21A00402) Pag. 2

ORDINANZA 23 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00403) Pag. 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 dicembre 2020.


Riconoscimento dell'idoneità al centro «SGS Italia S.p.a.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (21A00255) Pag. 5

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.», in Castagnito d'Alba, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (21A00256) .. Pag. 7

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «SPF S.r.l.», in Poggio Renatico, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (21A00257) Pag. 9



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 45/2021). (21A00209) Pag. 11

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 48/2021). (21A00210) Pag. 12

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 51/2021). (21A00211) Pag. 13

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 15 dicembre 2020.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. Proroga delle scadenze per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) nonché riprogrammazione di taluni interventi. (Delibera n. 77/2020). (21A00258) Pag. 15

DELIBERA 15 dicembre 2020.

Approvazione del «Programma nazionale per la ricerca 2021-2027». (Delibera n. 74/2020). (21A00259). Pag. 18

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2021.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 107). (21A00272) Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero dell'interno**

Soppressione dell'Istituto Immacolata Concezione per le Missioni Estere dei Frati Minori Conventuali, in Faenza. (21A00195) Pag. 20

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione San Domenico, in Azzano San Paolo (21A00196) Pag. 20

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2021 (21A00197) Pag. 20

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante: «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A00273) Pag. 21

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Comunicato relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle». (21A00194) Pag. 21

Approvazione della V graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto del 10 agosto 2016. (21A00294) Pag. 21

Approvazione della IV graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto del 6 ottobre 2017. (21A00295) Pag. 21

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2020 del Segretariato generale della giustizia amministrativa, recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia tributaria». (21A00286) Pag. . . 21



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;


Visto il verbale del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 36;

Vista, altresì, la nota del 22 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Sardegna presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca in uno «scenario di tipo 1» con livello di rischio «alto»;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente applicare alla Regione Sardegna le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Sentito il presidente della Regione Sardegna;



EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 24 gennaio 2021 e per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021
Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del
Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, reg. n. 120*

21A00401

ORDINANZA 22 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e, in particolare, l'art. 14, comma 3, che proroga al 24 gennaio 2021 l'efficacia delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;



Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 36;

Vista, altresì, la nota del 22 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, reiterare le misure di cui alle citate ordinanze 8 gennaio 2021, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto, mediante l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 24 gennaio 2021 e per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021

Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 121

21A00402

ORDINANZA 23 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;



Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva n. (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del *virus* COVID-19"»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono applicate alla Regione Lombardia le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la comunicazione del 22 gennaio 2021 con la quale la Regione Lombardia «tenuto conto della integrazione nel flusso dati trasmesso mercoledì 20 [gennaio] rispetto al flusso trasmesso mercoledì 13 [gennaio]» ha chiesto alla Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 «la rivalutazione dell'indice Rt sintomi per la settimana n. 35 ora per allora»;

Visto il verbale del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 e, in particolare, la relazione specifica relativa alla «Implicazione tecnica della nuova disponibilità di dati relativi ai casi sintomatici in Regione Lombardia», allegata al medesimo;


Preso atto che la Cabina di regia ha comunicato «un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 [da parte della Regione Lombardia] con revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi dati relativi alla "data inizio sintomi" ed allo "stato clinico" che determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla regione stessa come sintomatici" e che "questa rettifica non determina, ad una rivalutazione, un cambiamento nella classificazione del rischio che si conferma alto nella Regione Lombardia in quella settimana. Al contempo, la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30 dicembre 2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0.88 (CI: 0.84-0.92)»;

Considerato, altresì, che la Cabina di regia — constatato che questo nuovo invio dei dati costituisce una rettifica degli stessi da parte della Regione Lombardia — ha valutato favorevolmente la possibilità di una riclassificazione della regione ora per allora;

Visto, altresì, la nota del 22 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia, di applicare alla Regione Lombardia le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e, pertanto, di far cessare gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021;

Sentito il Presidente della Regione Lombardia;



EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Lombardia*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021, richiamata in premessa.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per un periodo di quindici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021

Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 122

21A00403

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «SGS Italia S.p.a.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;


Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 27 febbraio 2020 dal centro «SGS Italia S.p.a.» con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;



Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 27 febbraio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 26 e 27 ottobre 2020 presso il centro «SGS Italia S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «SGS Italia S.p.a.» con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo ambientali ed eco-tossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:


aree acquatiche;
 aree non agricole;
 colture arboree;
 colture erbacee;
 colture forestali;
 colture medicinali ed aromatiche;
 colture ornamentali;
 colture orticole;
 concia sementi;
 conservazione post-raccolta;
 diserbo;
 entomologia;
 microbiologia agraria;
 nematologia;
 patologia vegetale;
 zoologia agraria;
 vertebrati dannosi;
 reflui civili e zootecnici.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «SGS Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.



Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «SGS Italia S.p.a.» in data 26 e 27 ottobre 2020.

2. Il centro «SGS Italia S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00255

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.», in Castagnito d'Alba, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi

è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 18 ottobre 2019 dal centro «SAGEA centro di saggio S.r.l.» con sede legale in via San Sudario, 15 - 12050 Castagnito d'Alba (CN);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 18 ottobre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 18 settembre 2020 presso il centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.»;



Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.» con sede legale in via San Sudario, 15 - 12050 Castagnito d'Alba (CN) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove sugli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato II, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento di dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative all'aspetto, all'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuto ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (di cui all'allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche
 aree non agricole;
 colture arboree;
 colture erbacee;
 colture forestali;
 colture medicinali ed aromatiche;
 colture ornamentali;
 colture orticole;
 concia sementi;
 conservazione post-raccolta;
 diserbo;
 entomologia;
 microbiologia agraria;
 nematologia;
 patologia vegetale;
 zoologia agraria;
 produzione sementi
 vertebrati dannosi;
 fitoregolatori;
 vinificazione e trasformati;
 colture in vivaio.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.» in data 18 settembre 2020.



2. Il centro «SAGEA Centro di saggio S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00256

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «SPF S.r.l.», in Poggio Renatico, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 15 gennaio 2020 dal centro «SPF S.r.l.» con sede legale in Via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (FE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 15 gennaio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 2 e 3 ottobre 2020 presso il centro «SPF S.r.l.»;



Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «SPF S.r.l.» con sede legale in Via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (FE) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determina dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: studi ambientali ed ecotossicologici in campo (di cui ai punti 9 e 10 dell'allegato III, parte A del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modificazioni ed integrazioni).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determina dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi;
regolatori di crescita.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «SPF S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «SPF S.r.l.» in data 2 e 3 ottobre 2020.

2. Il centro «SPF S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.


Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00257



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 45/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;


Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 588/2020 del 12 ottobre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 257 del 17 ottobre 2020, con la quale la società BB Farma S.r.l.



è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale SIRDALUD (tizanidina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2020, con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sirdalud» (tizanidina) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 048737011;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-11 dicembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD (tizanidina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«4 mg/comprese» 30 compresse - A.I.C. n. 048737011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirdalud» (tizanidina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 48/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;



Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 589/2020 del 15 ottobre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 274 del 3 novembre 2020, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale STILNOX (zolpidem) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 novembre 2020, con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Stilnox» (zolpidem), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 048514032;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-11 dicembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX (zolpidem) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 048514032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stilnox» (zolpidem) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

(disposizioni finali)

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00210

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 51/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento



dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le determina AIFA/IP n. 612/2020 del 26 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 274 del 3 novembre 2020 e AIFA/IP n. 613 del 26 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 274 del 3 novembre 2020, con le quali la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TAVOR (lorazepam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 17 novembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tavor» (lorazepam) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 038860033 e 038860045;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 dicembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAVOR (lorazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:


confezioni:

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 038860033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 038860045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tavor» (lorazepam) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00211

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 15 dicembre 2020.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. Proroga delle scadenze per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) nonché riprogrammazione di taluni interventi. (Delibera n. 77/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito,

to, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, che istituisce, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la delibera di questo Comitato del 23 dicembre 2015, n. 99, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 2,010 milioni di euro, a favore del Comune di Bari, per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale dei porti di Santo Spirito, San Giorgio e Palese, a valere su risorse del FSC afferenti alla programmazione 2007-2013 sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera di questo Comitato n. 21 del 30 giugno 2014, e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Vista la delibera di questo Comitato del 23 dicembre 2015, n. 101, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 19,110 milioni di euro, a favore del Ministero dell'interno, per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera di questo Comitato n. 21 del 30 giugno 2014, e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Vista la delibera di questo Comitato del 10 agosto 2016 n. 28, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 5 milioni di euro per la realizzazione del «Museo delle Terme» presso la Palazzina Regia, sita nel Comune di Montecatini Terme (PT), a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla delibera n. 21/2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Vista la delibera di questo Comitato del 1° dicembre 2016, n. 57, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 107,220 milioni di euro per la realizzazione di interventi proposti da comuni e da Enti pubblici, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui alla delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Tenuto conto che il punto 2.4 della citata delibera CIPE n. 57 del 2016 prevede che il termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati, nonché per quelli di cui alle delibere di questo Comitato n. 99 del 23 dicembre 2015 (in materia di Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 23 dicembre 2015 (relativa al Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 10 agosto 2016 (concernente FSC Regione Toscana - «Museo delle Terme»), è fissato al 30 giugno 2018;



Vista la delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2017, n. 97, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 100,994 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di cui alla tavola 2, allegata alla stessa delibera, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni dalla stessa delibera;

Tenuto conto che il punto 2.4 della citata delibera CIPE n. 97 del 2017 ha fissato il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi da essa previsti alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 febbraio 2018, n. 19, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 20,269 milioni di euro per la realizzazione di interventi relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni con la delibera di questo Comitato n. 97 del 22 dicembre 2017, in esito alla ricognizione svolta in applicazione della delibera n. 57 del 2016 sul rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Tenuto conto che il punto 2.1 della citata delibera CIPE n. 19 del 2018 ha fissato il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi da essa previsti alla data del 31 dicembre 2019 e ha prorogato alla stessa data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 novembre 2018 n. 70, con la quale questo Comitato ha prorogato alla medesima data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le citate delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015 e n. 28 del 2016;

Vista la delibera di questo Comitato del 20 dicembre 2019, n. 79, con la quale è stato ulteriormente prorogato alla data del 30 giugno 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 57 del 2016, nonché il termine relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le predette delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, e alla data del 31 dicembre 2020 gli interventi di cui alle delibere di questo Comitato n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018;

Vista la delibera di questo Comitato del 25 giugno 2020 n. 28, con la quale è stato ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, nonché quello relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015 e n. 28 del 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Vista la nota prot. n. 1754-P datata 4 dicembre 2020 del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018;

Tenuto conto che, come indicato nella nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, la proposta di proroga risulta motivata dallo stato di emergenza sopravvenuto derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 che ha, tra l'altro, determinato rilevanti ritardi procedurali nella realizzazione delle opere pubbliche, nonché dal modificato quadro normativo del FSC in quanto alcuni interventi saranno riclassificati nei nuovi Piani di sviluppo e coesione, in applicazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Vista la nota prot. n. 1755-P datata 4 dicembre 2020 del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di riprogrammazione del Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma di cui alla delibera di questo Comitato n. 101 del 2015, per un importo complessivo pari a 1,210 milioni di euro;


Considerato che il citato Piano di interventi prevede la messa a disposizione da parte del Comune di Roma di cinque immobili:

uno destinato alla Polizia di Stato e precisamente l'ex edificio scolastico sito in via Tedeschi n. 61, per un importo finanziato di 7 milioni di euro;

tre destinati all'Arma dei carabinieri e precisamente l'ex edificio scolastico sito in via Coccu Ortu n. 81, per un importo finanziato di 3,700 milioni di euro; l'ex edificio scolastico sito in via Luigi Appiani n. 32 per un importo finanziato di 4 milioni di euro; l'ex edificio scolastico sito in via Tordi n. 38 per un importo finanziato di 2,200 milioni di euro;

uno destinato alla Guardia di finanza e precisamente un appartamento sito in via Goito n. 35, per un importo finanziato di 0,310 milioni di euro;

e prevede, inoltre, l'adeguamento di una parte dell'ex caserma demaniale «Donato» sita in via del Trullo, in dismissione da parte dell'Esercito italiano, per un importo finanziato di 1 milione di euro e di un immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in via Cisalpino n. 12/14, per un importo finanziato di 0,900 milioni di euro;



Considerato, in particolare, che la Prefettura di Roma, rappresentando, nell'ordine, l'indisponibilità del summenzionato edificio confiscato di via Cisalpino n. 12/14, la carenza di interesse della Guardia di finanza per l'immobile di via Goito n. 35 e l'insufficienza delle risorse stanziati per l'adeguamento dell'ex caserma demaniale «Donato», sita in via del Trullo, ha proposto che le risorse del Piano originariamente destinate ai due edifici di via Cisalpino e via Goito, rispettivamente pari a 0,900 milioni di euro e a 0,310 milioni di euro, per un importo complessivo di 1,210 milioni di euro, confluiscono nei fondi stanziati per la caserma «Donato» di via del Trullo, restando l'importo complessivo del Piano invariato;

Vista la nota prot. n. 1756-P datata 4 dicembre 2020 del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di riprogrammazione degli interventi relativi agli impianti sportivi della Marina militare di cui alla delibera di questo Comitato n. 19 del 2018;

Considerato che la Marina militare, risultando essere assegnataria di risorse per un importo complessivo di 1,995 milioni di euro, ha richiesto la seguente riprogrammazione:

il definanziamento dell'intervento originariamente previsto nel Centro sportivo agonistico Tor di Quinto per la realizzazione di una palestra polivalente, completa di strutture di servizio e relativo gabinetto fisioterapico per complessivi 1,400 milioni di euro;

la destinazione di 1,579 milioni di euro all'intervento di copertura e adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque della piscina scoperta del Centro sportivo agonistico Tor di Quinto in luogo dei 0,400 milioni di euro originariamente previsti;

la destinazione di 0,312 milioni di euro all'intervento di sostituzione del tetto del fabbricato palestra canoa del Centro sportivo agonistico Sabaudia in luogo dei 0,055 milioni di euro originariamente previsti;

la destinazione di 0,104 milioni di euro all'intervento di manutenzione straordinaria della vasca voga, palestra e relativi spogliatoi e servizi igienici del Centro sportivo agonistico di Sabaudia in luogo dei 0,140 milioni di euro originariamente previsti.

Tenuto conto dell'esame delle proposte svolto ai sensi della delibera CIPE n. 82 del 28 novembre 2018, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 3, concernente la riunione preparatoria del Comitato;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV).

1.1 È prorogato alla data del 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alle delibere di questo Comitato n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018.

2. Riprogrammazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 101 del 23 dicembre 2015.

2.1 È approvata la riprogrammazione del Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma di cui alla delibera n. 101 del 2015, con l'attribuzione delle risorse originariamente destinate ai due edifici di via Cisalpino n. 12/14 e via Goito n. 35, rispettivamente pari a 0,900 milioni di euro e a 0,310 milioni di euro, all'adeguamento della caserma «Donato» di via del Trullo per un importo complessivo pari a 1,210 milioni di euro.

3. Riprogrammazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 19 del 28 febbraio 2018.

3.1 È approvata la riprogrammazione degli interventi, relativi agli impianti sportivi della Marina militare di cui alla delibera di questo Comitato n. 19 del 2018, di seguito riportati:

il definanziamento dell'intervento originariamente previsto nel Centro sportivo agonistico Tor di Quinto per la realizzazione di una palestra polivalente, completa di strutture di servizio e relativo gabinetto fisioterapico per complessivi 1,400 milioni di euro;

la destinazione di 1,579 milioni di euro all'intervento di copertura e adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque della piscina scoperta del Centro sportivo agonistico Tor di Quinto in luogo dei 0,400 milioni di euro originariamente previsti;

la destinazione di 0,312 milioni di euro all'intervento di sostituzione del tetto del fabbricato palestra canoa del Centro sportivo agonistico Sabaudia in luogo dei 0,055 milioni di euro originariamente previsti;

la destinazione di 0,104 milioni di euro all'intervento di manutenzione straordinaria della vasca voga, palestra e relativi spogliatoi e servizi igienici del Centro sportivo agonistico di Sabaudia in luogo dei 0,140 milioni di euro originariamente previsti.

4. Monitoraggio degli interventi.

4.1 Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento.

4.2 Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 27

21A00258



DELIBERA 15 dicembre 2020.

Approvazione del «Programma nazionale per la ricerca 2021-2027». (Delibera n. 74/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 1 e 2, i quali prevedono, fra l'altro, che il Governo determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e che questo Comitato approvi il Programma nazionale per la ricerca, (di seguito *PNR*), approvandone, altresì, gli aggiornamenti e valutandone periodicamente l'attuazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) cui è attribuita l'attività di supporto al CIPE;

Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (*SDGs - Sustainable Development Goals*) e 169 *target*, e considera diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta;

Vista la «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», proposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvata da questo Comitato il 22 dicembre 2017 con delibera n. 108;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. decreto clima) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, con cui «al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Viste le «Conclusioni del Consiglio europeo, 17-21 luglio 2020, n. EUCO 10/20», con le quali sono state concordate le misure per rispondere alla crisi COVID-19, combinando il Quadro finanziario pluriennale 2021 - 2027 con uno specifico sforzo per la ripresa socioeconomica nell'ambito dello strumento *Next Generation EU*;

Considerate le «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», adottate dal Governo il 15 settembre 2020 ai fini dell'implementazione del *Recovery and Resilience Fund* nell'ambito del programma *Next Generation EU*, nelle quali si individuano nove direttrici di intervento:

«Un Paese completamente digitale»;

«Un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti»;

«Un Paese più verde e sostenibile»;

«Un tessuto economico più competitivo e resiliente»;

«Un piano integrato di sostegno alle filiere produttive»;

«Una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese»;

«Maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricerca»;


«Un'Italia più equa e inclusiva, a livello sociale, territoriale e di genere»;

«Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente»;

Visto il «Documento di economia e finanza 2020 Sezione III - Programma nazionale di riforma 2020», con il quale il Governo ha manifestato l'intenzione di utilizzare le risorse del *Recovery and Resilience Fund* anche per aumentare la spesa pubblica per la ricerca in misura tale da chiudere il gap di spesa in rapporto al PIL nei confronti della media UE-27, destinando i finanziamenti in modo particolare a progetti di ricerca che perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione e che contestualmente abbiano un rilevante effetto sull'incremento della produttività;

Vista la nota prot. 6321 del 24 novembre 2020, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di questo Comitato, il «Programma nazionale per la ricerca 2021 - 2027», di prospettiva settennale, coerente con l'attuale ciclo di programmazione dei fondi europei;

Considerato che all'attuazione del PNR 2021 - 2027 sono destinati fondi di provenienza diversa, tra i quali risorse di bilancio del Ministero per l'università e la ricerca con particolare riferimento al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), al Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), ai fondi per interventi speciali quali il Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), al Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA) e al Programma di ricerche in Artico (PRA), nonché ai fondi strutturali e di investimento europei, ai fondi nazionali destinati alla politica di coesione e ai programmi europei a gestione diretta (*Horizon Europe, InvestEU, Europa digitale, Erasmus+*, Europa Creativa, *LIFE*);



Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

Delibera:

1. È approvato il «Programma nazionale per la ricerca 2021 - 2027», presentato dal Ministro dell'università e della ricerca, che viene allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca riferisce almeno annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato sullo stato di attuazione del Programma.

3. È istituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la Commissione per la ricerca, che provvede all'istruttoria degli atti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca e con l'apporto delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca coordina l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), in qualità di struttura che supporta il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo alla Commissione.

5. La Commissione è composta da un rappresentante:

del Ministro dell'università e della ricerca con funzioni di Presidente;

del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del CIPE;

dell'Autorità politica della Presidenza del Consiglio dei ministri delegata alla programmazione economica e agli investimenti;

del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

del Ministro della difesa;

del Ministro dell'economia e delle finanze - Ufficio di Gabinetto;

del Ministro dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;

del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

del Ministro dell'interno;

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

del Ministro della salute;

del Ministro dello sviluppo economico;

del Ministro per il Sud e la coesione territoriale

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

6. Agli oneri connessi all'istituzione della Commissione per la ricerca si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Commissione si riunisce su convocazione del Ministro dell'università e della ricerca almeno due volte l'anno, ovvero ogni volta che il Ministro lo ritenga necessario.

8. Il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni anche rappresentanti di altri Ministeri, Enti, Istituzioni, Università, Aziende in house, Fondazioni e strutture di ricerca, Agenzie o altri soggetti non previsti dal precedente comma 5, la cui partecipazione sia ritenuta utile per approfondimenti da svolgere relativamente alle tematiche poste all'ordine del giorno.

9. Al fine di assicurare una costante attività riguardante lo stato di attuazione del Programma, nell'ambito della Commissione, è costituito un Comitato di coordinamento, che si riunisce almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta che il Presidente della Commissione lo ritenga necessario, ed è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato coadiuva la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni e potrà avvalersi della segreteria tecnica prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Ai componenti della Commissione e del Comitato, nonché ai soggetti invitati, di cui ai precedenti commi non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Roma, 15 dicembre 2020


Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 26

21A00259



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2021.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 107).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Considerato che l'Istituto intende fornire indicazioni sull'inquadramento dell'attività di gestione di portafogli in *run-off* relativi a contratti di assicurazione o di riasicurazione che anticipano la revisione sistematica della normativa secondaria per adeguarla al regime di Solvibilità II;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera *f*), del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 le parole «; il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri» sono soppresse.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2021

Il presidente: FRANCO

21A00272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione dell'Istituto Immacolata Concezione per le Missioni Estere dei Frati Minori Conventuali, in Faenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 dicembre 2020, viene soppresso l'Istituto Immacolata Concezione per le missioni estere dei Frati Minori Conventuali, con sede in Faenza (RA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

21A00195

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione San Domenico, in Azzano San Paolo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 dicembre 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione San Domenico, con sede in Azzano San Paolo (BG).

21A00196

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2021

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione», dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno l'Unione induista italiana comunica la data della festività induista «Dipavali» al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A seguito di comunicazione dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, si informa che la data dell'anzidetta festività è il 4 novembre 2021 e che sarà pubblicata anche sul sito di questo ministero (www.interno.it).

21A00197



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante: «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

Il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante: «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 291 del 23 novembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154.»

21A00273

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle».

Nella pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 a causa di un errore nel testo inviato, il disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto.

All'art. 2, caratteristiche del prodotto, Composizione chimica (valori su prodotto fresco) alla voce acido lattico,

dove è scritto:

acido lattico $\geq 0,20\%$

leggasi:

acido lattico $\geq 0,20\%$ su s.s.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito *internet* istituzionale di questo ministero alla pagina seguente: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

21A00194

Approvazione della V graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto del 10 agosto 2016.

Con decreto direttoriale n. 9396949 del 23 dicembre 2020, registrato all'Organo di controllo al numero 47 in data 15 gennaio 2021, è stata approvata la quinta graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 FEAMP - Misura 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

21A00294

Approvazione della IV graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto del 6 ottobre 2017.

Con decreto direttoriale n. 9396217 del 23 dicembre 2020, registrato all'Organo di controllo al numero 46 in data 14 gennaio 2021, è stata approvata la quarta graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - Misura 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 2858 del 1° febbraio 2018.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

21A00295

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2020 del Segretariato generale della giustizia amministrativa, recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia tributaria.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pagina 62, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia tributaria.», leggasi: «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.»

21A00286

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-018) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 3 *

€ 1,00

